Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 29 luglio 2025
(OR. en)

11807/25
PV CONS 43
AG 120
PARLNAT 97

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari generali)

18 luglio 2025

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 11569/1/25 REV 1.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 11128/1/25 REV 1

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, inclusi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

b) Elenco legislativo 11129/25
[(deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)]

Economia e finanza

1. Direttiva relativa alle norme IVA per le vendite a distanza di beni importati e all'IVA all'importazione
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 9.7.2025

S|C 10699/25
9255/25
FISC

Il Consiglio ha adottato la direttiva.

Affari generali

2. Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie (Omnibus IV) — 1 C — 11309/25 PE-CONS 28/25 SIMPL
Adozione dell'atto legislativo
Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea
approvato dal Coreper, parte seconda, del 16.7.2025

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE). Il Consiglio ha derogato, in base all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento interno del Consiglio, al termine di otto settimane di cui al primo comma del medesimo paragrafo di detto articolo, vista l'urgenza della questione esposta nel preambolo dell'atto legislativo.

Giustizia e affari interni

3. Regolamento relativo all'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite — 1 C — 11308/25 PE-CONS 17/25 IXIM
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 16.7.2025

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca e l'Irlanda non hanno partecipato alla votazione.

Energia

4. Regolamento sullo stoccaggio del gas — 1 C — 11329/1/25 REV 1 + REV 1 ADD 1 PE-CONS 27/25 ENER
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 16.7.2025

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 194, paragrafo 2, TFUE), con il voto contrario dell'Ungheria e l'astensione della Slovacchia. Una dichiarazione relativa a tale punto figura nell'allegato.

Deliberazioni legislative
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. Quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2027 S C
Dibattito orientativo

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della Commissione e ha proceduto a uno scambio di opinioni.

4. Varie

Attività non legislative

5. Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea — 11302/25 + ADD 1-2
Scambio di opinioni

6. Varie

a) Gestione del programma di semplificazione durante la presidenza danese — 11580/25
Informazioni fornite dalla presidenza

b) Solidarietà nei fascicoli che richiedono l'unanimità — 11764/25
Informazioni fornite dalla Germania

---

❶ Prima lettura

S Procedura legislativa speciale

C Punto basato su una proposta della Commissione

ALLEGATO

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 11129/25

Punto 4 dell'elenco dei punti "A":	**Regolamento sullo stoccaggio del gas** *Adozione dell'atto legislativo*

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

"La Slovacchia riconosce il contributo delle misure proposte nel regolamento relativo allo stoccaggio del gas a una maggiore sicurezza energetica dell'Unione e dei suoi Stati membri. Il regolamento accresce inoltre la flessibilità quanto mai necessaria per l'attuazione dell'obbligo di stoccaggio del gas e fornisce utili chiarimenti in merito alla sua applicazione pratica, in particolare per gli impianti di stoccaggio del gas situati in altri Stati membri.

Tuttavia, quanto indicato al considerando 2 in merito al regolamento REPowerEU proposto e la dichiarazione relativa all'opportunità di progredire rapidamente verso la fine delle importazioni di gas originario della Russia non sono accettabili per la Slovacchia per vari motivi.

In primo luogo, il collegamento a una proposta oggetto di un procedimento legislativo in corso è estremamente insolito e può essere ritenuto pregiudizievole per i risultati dei relativi negoziati, mentre devono essere chiariti vari elementi chiave (es. le responsabilità risultanti dalla cancellazione di contratti a lungo termine in materia di gas ecc.).

In secondo luogo, il considerando non ha alcun nesso con alcuna parte del testo legislativo stesso e va ben al di là dell'obiettivo del regolamento sullo stoccaggio del gas. Nello specifico, non può in alcun modo determinare o escludere la fonte di approvvigionamento di gas ai fini del rispetto degli obblighi di cui al regolamento in oggetto.

In considerazione della nostra posizione coerente nei confronti del processo di eliminazione graduale della dipendenza dai combustibili fossili originari della Russia, che è in diretta contraddizione con il considerando 2 del regolamento in oggetto, la Slovacchia si astiene pertanto dal voto sullo stesso."

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 11128/1/25 REV 1

Punto 21 dell'elenco dei punti "A":

Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
a) Ucraina - Misure restrittive - Azioni della Russia che destabilizzano la situazione - Decisione e regolamento del Consiglio
Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione prende atto delle preoccupazioni per quanto riguarda le pressioni in corso sul settore del trasporto marittimo dell'UE, in particolare nel contesto dell'attuazione delle sanzioni e del rischio di elusione attraverso il cambio frequente di bandiera per beneficiare del regime più vantaggioso (flag hopping) e la reiscrizione delle navi al di fuori dell'Unione.

Per sostenere il settore del trasporto marittimo e contrastare il rischio di dismissione della bandiera, la Commissione si coordinerà, in particolare, con i partner della coalizione per il tetto sui prezzi del petrolio per promuovere un approccio comune alla fissazione e all'attuazione del tetto sui prezzi, promuovendo in tal modo condizioni di parità.

Allo stesso tempo, la Commissione intensificherà le attività di sensibilizzazione nei confronti degli Stati di bandiera di paesi terzi per incoraggiare l'allineamento all'applicazione delle sanzioni dell'UE e scoraggiare la pratica con cui le navi che hanno dismesso la bandiera dell'UE possono ottenere la bandiera di un paese terzo per eludere le sanzioni dell'UE.

Operando in stretto coordinamento con il Consiglio e gli Stati membri, la Commissione perseguirà tali obiettivi, in linea con il ruolo conferitole dai trattati dell'UE di sorvegliare l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione.

Più specificamente, per affrontare la questione della reiscrizione al di fuori dell'UE per eludere le sanzioni dell'UE, gli Stati membri dovrebbero informare sistematicamente la Commissione in merito alle cancellazioni dal loro registro di bandiera. Tali informazioni dovrebbero essere presentate a norma dell'articolo 3 quindecies bis del regolamento (UE) n. 833/2014, che obbliga gli Stati membri e la Commissione a scambiarsi informazioni per identificare le navi che potrebbero far parte o diventare parte della flotta ombra russa. Tenendo conto di tali informazioni e operando in stretta collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), la Commissione monitorerà strutturalmente i cambiamenti di bandiera e i movimenti delle navi, con particolare attenzione alla cosiddetta flotta ombra.

La Commissione riferirà le pertinenti conclusioni al Consiglio e ai suoi organi preparatori per sostenere la capacità dell'Unione di valutare e proporre ulteriori inserimenti nell'elenco. Le navi che hanno effettuato la dismissione di bandiera e hanno contribuito alle entrate energetiche russe dovrebbero essere valutate in tale contesto e potrebbero essere considerate prioritarie per l'inserimento nei futuri elenchi.

La Commissione pubblicherà un avviso per informare tutti gli operatori e gli armatori in merito a tale procedura e alla sua rigorosa attuazione, nonché sull'esistenza di obblighi di dovuta diligenza ai sensi del diritto dell'UE per garantire che le navi che hanno effettuato la dismissione di bandiera nei registri dell'UE non siano utilizzate per eludere le sanzioni dell'UE. L'avviso informerà inoltre gli operatori e gli armatori che qualsiasi dismissione di bandiera nei registri di bandiera dell'UE ai fini del trasporto di petrolio russo in violazione delle sanzioni dell'UE comporta un elevato rischio di essere proposti per l'inserimento nell'elenco a norma dei pertinenti atti giuridici dell'Unione."